

STATUTO

Art. 1 – Denominazione – Sede

E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione Insieme per *Vita agli Anni*" con sede in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 44. Il trasferimento della sede e la costituzione e soppressione di sedi secondarie potranno essere approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 – Scopo

La Fondazione ha lo scopo di promuovere, attraverso la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione e prima ancora attraverso l'incontro e la riflessione comune di molti su programmi e scelte, l'attuazione di modelli innovativi che promuovano l'armonizzazione e l'interazione delle risposte, da molte direzioni ed angolazioni elaborate, ai bisogni socio assistenziali del cittadino nel contesto socio-demografico, economico ed epidemiologico.

Tra le finalità istituzionali rientrano in particolare:

- a) costituire un centro internazionale di ricerca, denominato "Insieme per *Vita agli anni*" per sviluppare nuovi modelli di presa in carico globale della persona, mettendo a punto strategie innovative di risposta ai bisogni di salute da attuare in un contesto socio sanitario in continua evoluzione;
- b) istituire un centro di documentazione dei dati scientifici ottenuti e di quelli che possono pervenire da altri Enti nazionali ed internazionali al fine di fornire alle Istituzioni, ai professionisti ed agli operatori coinvolti nei processi socio assistenziali, una bibliografia costantemente aggiornata sui modelli di presa in carico globale della persona e le strategie di risposta;
- c) promuovere programmi di ricerca, diretti allo studio dei modelli organizzativi e formativi finalizzati, attraverso la condivisione di più competenze e conoscenze, a migliorare performance e qualità di vita delle persone;
- d) svolgere progetti di ricerca per conto di terzi (industrie o altri soggetti Pubblici e/o Privati, nazionali ed internazionali) per sviluppare nuovi approcci di risposta globale al bisogno socio assistenziale della persona anche attraverso l'uso di presidi e tecnologie innovativi;
- e) organizzare, anche in collaborazione con altri Istituti di ricerca e con le Università, Corsi di studio e di formazione, Convegni, Congressi, stimolando la sensibilizzazione per la "Vita agli anni" e attività culturali in tutte le discipline caratterizzate da interessi congruenti con le finalità della Fondazione;
- f) attivare con Università ed Istituti omologhi corsi di dottorato e post-dottorato per la formazione di personale specializzato con sensibilità per il contesto interdisciplinare;
- g) contribuire alla formazione universitaria sulle materie di interesse della Fondazione di qualsiasi tipologia e livello;
- h) promuovere il rientro in Italia di ricercatori, altamente qualificati, che svolgono attività di ricerca all'estero, nonché l'ingresso in Italia di qualificati ricercatori non italiani;
- i) promuovere la costituzione e realizzazione di spin-off per la produzione di strumenti operativi coerenti con le finalità della Fondazione;
- l) progettare ed organizzare in sintonia con gli obiettivi della Fondazione ed in tutte le modalità didattiche possibili, comprese anche quelle telematiche e a distanza:
  - a. corsi di Educazione Continua in medicina;
  - b. corsi di formazione e/o aggiornamento per tutti gli operatori sociali e sanitari di qualsiasi tipologia e livello anche per conto terzi;
  - c. corsi di educazione sanitaria.

Per l'esplicazione delle predette finalità istituzionali, la Fondazione può:

- a) dare corso ad iniziative finalizzate all'ottenimento di contribuzioni a titolo di liberalità, anche da parte di sostenitori istituzionali o ordinari di cui al successivo Art. 3;
- b) stipulare convenzioni o accordi di ricerca con soggetti pubblici o privati, europei e/o extraeuropei, assumendo da sola o congiuntamente con altri soggetti l'incarico di elaborare e attuare uno o più progetti di ricerca con finanziamenti o corrispettivi ottenuti;
- c) partecipare con altri soggetti pubblici o privati europei o extraeuropei a consorzi, società, fondazioni, gruppi europei di interesse economico o enti analoghi, anche promuovendone la costituzione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alle finalità della Fondazione con divieto di distribuzione degli utili ai fondatori.

La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, potrà operare nella propria sede, nell'intero territorio europeo e in Paesi extra europei.

La Fondazione, per il miglior conseguimento dei propri scopi, potrà infine porre in essere tutte quelle iniziative e quegli atti, che risultino utili od opportuni, tra le quali:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
  - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  - c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
  - d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- purchè tali attività siano strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione e non costituiscano attività prevalente.

### **Art. 3 – Titolari di iniziative a sostegno della Fondazione**

1. Soci fondatori sono coloro che hanno costituito la Fondazione dando vita al progetto.
2. Soci sostenitori istituzionali, sono i soggetti pubblici o privati che destinano loro risorse agli obiettivi della Fondazione, anche specificatamente individuati, per un ammontare rilevante e comunque non inferiore ad una somma annualmente determinata dal C.d.A. I sostenitori Istituzionali hanno il diritto di essere informati periodicamente, almeno in occasione di un incontro con il C.d.A., in ordine alle iniziative della Fondazione e, in particolare, alla destinazione attribuita ai fondi raccolti mediante le risorse da essi apportate. Essi possono essere chiamati ad esprimere componenti degli Organi preposti alla gestione o alle attività scientifiche che ne sintetizzino gli interessi.
3. Soci sostenitori ordinari sono i soggetti pubblici o privati che destinano loro risorse – anche attraverso contribuzioni di ammontare ridotto in contesti di platee di simpatizzanti - agli obiettivi della Fondazione. I sostenitori ordinari hanno diritto di essere informati periodicamente in ordine alle iniziative della Fondazione e, in particolare, alla destinazione attribuita ai fondi raccolti mediante le risorse da essi apportate e ai risultati conseguiti.

### **Art. 4 – Durata**

La durata della Fondazione è illimitata.

### **Art. 5 – Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale e dagli altri beni in seguito acquisiti a qualsiasi titolo dalla Fondazione; dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione

espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio; da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge.

#### Art. 6 – Risorse

1. Per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2, la Fondazione utilizza proventi costituiti da:
  - a) rendite prodotte da beni compresi nel patrimonio della Fondazione;
  - b) contributi ricevuti a titolo di liberalità anche da sostenitori istituzionali o ordinari di cui al precedente articolo 3;
  - c) destinazione ad essa di quote del reddito nella misura e nei termini consentiti dalla legislazione vigente;
  - e) risultati economici di attività svolte nell'ambito delle iniziative indicate al precedente art. 2 o a seguito di partecipazione ad iniziative con altri soggetti pubblici o privati;
  - f) somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento patrimoniale con deliberazione del C.d.A.;
  - g) sovvenzioni ricevute, anche in via straordinaria, dalle Istituzioni comunitarie, dallo Stato, dalle Regioni, da altri Enti pubblici anche locali, da enti o imprese pubblici o privati in genere, destinate a finalità diverse dall'incremento patrimoniale con deliberazione del C.d.A..

#### Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Presidente;
3. Vice Presidente;
4. Direttore Generale;
5. Consiglio Scientifico;
6. Direttore Scientifico;
7. Collegio dei Revisori.

#### Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da 8 (otto) a 15 (quindici), di cui 8 (otto) componenti a vita identificati con i soci fondatori o loro rappresentanti nominati nell'atto costitutivo; alle riunioni del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale. La nomina dei membri del C.D.A. diversi da quelli a vita dovrà essere approvata con deliberazione dello stesso C.d.A..

I componenti del C.d.A. a vita possono sciogliere il loro rapporto con la Fondazione con richiesta al Consiglio medesimo in qualunque momento.

I consiglieri **elettivi** sono nominati dal C.d.A., previa valutazione delle proposte inoltrate entro termini stabiliti da Fondatori o Consiglieri in carica, nonché dai maggiori sostenitori tra i soci istituzionali e ordinari che concorrono anche finanziariamente in maniera rilevante all'attività della Fondazione, con delibera approvata dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri al momento in carica. Essi restano in carica per la durata di tre anni con mandato rinnovabile.

3. I consiglieri di amministrazione elettivi che sono assenti per più di tre volte consecutive senza motivata giustificazione decadono dall'incarico, a seguito di accertamento dell'assenza da parte del C.d.A. in riunione immediatamente successiva.

4. La mancanza di membri del C.d.A. non né impedisce la piena attività purché siano in carica almeno la metà più uno dei consiglieri.

5. Al C.d.A. sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare il C.d.A.:

- a) delibera le linee programmatiche generali della Fondazione;
- b) approva i programmi annuali e pluriennali di sviluppo della Fondazione e delle sue attività su proposta del Direttore Generale e del Direttore Scientifico sentito il parere del Consiglio Scientifico internazionale per quanto di competenza di quest'ultimo;
- c) delibera le modifiche statutarie ed approva i regolamenti per il funzionamento della Fondazione, ad esempio in tema di rapporti con soci sostenitori istituzionali o con soci sostenitori ordinari ovvero in tema di svolgimento delle attività di ricerca e valorizzazione o trasferimento dei risultati;
- d) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza d'investimenti e delibera, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, in merito agli impegni di spesa da effettuarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- e) delibera l'accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi nel rispetto della normativa vigente;
- f) sovrintende all'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- g) elegge il Presidente e nomina il Vice Presidente su proposta del Presidente;
- h) nomina il Direttore Generale su proposta del Presidente;
- i) nomina il Direttore Scientifico su proposta del Consiglio Scientifico Internazionale;
- l) approva i bilanci;
- m) nomina il Collegio dei Revisori;
- n) delibera l'adesione della Fondazione ad accordi di collaborazione con organismi di ricerca europei ed extraeuropei sia pubblici che privati, sentito il parere del D.G. e del D.S. per le parti di loro competenza.

6. Il C.d.A. può delegare, anche in parte, ad uno o più consiglieri e/o al D.G. specifiche attribuzioni, escluse quelle indicate alle lettere a), b), c), g), h), i) esercitando in ogni caso poteri di supervisione.

7. Il C.d.A., ove lo ritenga opportuno, può istituire un comitato esecutivo, composto da tre a cinque membri, al quale può delegare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria nell'ambito delle linee e direttive fissate dal C.d.A..

#### **Art. 9 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

a. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato, ogni volta che se ne ravvisi una necessità, dal Presidente della Fondazione. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione in seguito a richiesta del Direttore Generale o di almeno un decimo dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta o altro mezzo idoneo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, e, nei casi di urgenza, con telegramma o posta certificata da inviarsi almeno tre giorni prima. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

b. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri, mentre per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Una maggioranza di almeno tre quarti dei membri è richiesta per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello statuto ed approvazione dei regolamenti di cui al precedente articolo 8, comma 5, punto c) e per lo scioglimento della Fondazione.

c. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.

d. Alle riunioni deve partecipare senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori o almeno uno dei componenti del Collegio stesso.

### **Art. 10 - Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione, è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal C.d.A, tra i Consiglieri a vita fino alla permanenza di esponenti della categoria, e rimane in carica tre anni con mandato rinnovabile.
2. Il Presidente rappresenta la Fondazione in ambito nazionale ed internazionale e, in particolare, nell'ambito di eventi connessi all'attivazione o attuazione di progetti di ricerca, all'incontro con Istituzioni Nazionali ed internazionali, allo svolgimento di Convegni, Seminari ed incontri di studio; promuove la sinergia all'interno della Fondazione anche attraverso la Presidenza del Consiglio di Amministrazione e l'interlocuzione con il Direttore Generale, della cui collaborazione in particolare si avvale, il Direttore scientifico ed il Consiglio Scientifico internazionale.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi in ogni ordine e grado, incluse le procedure arbitrali, con facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti e nominare avvocati e procuratori alle liti nelle controversie.
4. Il Presidente convoca il C.d.A. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del C.d.A., salva la ratifica da parte del medesimo nella sua prima riunione.
5. Il Presidente nomina, sentito il conforme parere del C.d.A, i componenti del Consiglio Scientifico Internazionale.
6. Il Presidente, propone al C.d.A. la nomina del Vice Presidente tra i membri del C.d.A.
7. Il Presidente unitamente agli altri organi preposti, ha il compito di reperire le risorse economiche finanziarie per lo svolgimento e lo sviluppo dei progetti scientifici e di ogni altra attività connessa alla Fondazione.
8. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento e può ricevere specifiche deleghe da parte del Presidente.

### **Art.11 - Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è persona in possesso di comprovata esperienza manageriale e scientifica. Viene nominato dal C.d.A, su proposta del Presidente il quale ne specifica i compiti e il tipo di rapporto collaborativo, concordando il compenso da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo.
2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa e contabile della Fondazione e dell'esecuzione delle delibere del C.d.A. per gli aspetti di sua competenza e provvede, in particolare all'individuazione delle proposte, dei programmi e dei piani della Fondazione, da sottoporre al C.d.A., curandone l'esecuzione, di concerto, per quanto attiene ai programmi di ricerca, con il Direttore Scientifico. Esercita le proprie funzioni in collaborazione con il Comitato Esecutivo, se nominato, e sotto la supervisione del Presidente. Presenta al C.d.A. relazioni periodiche, con cadenza semestrale, sull'attività svolta e sulle proposte di programmi futuri.
3. Il Direttore Generale esercita le ulteriori funzioni allo stesso attribuite dal C.d.A. o dal Comitato Esecutivo. Nei limiti delle funzioni ad esso attribuite, il direttore generale può conferire procure a terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Il Direttore Generale gestisce i rapporti con i mezzi di informazione e rilascia le dichiarazioni ed i comunicati stampa per conto della Fondazione.
4. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del C.d.A. e del Comitato Esecutivo, ove istituito, collabora con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel mantenere rapporti di collaborazione scientifica con istituzioni nazionali ed internazionali ed altri enti pubblici e privati. Provvede a reclutare nell'interesse della Fondazione risorse umane e finanziarie per il potenziamento delle attività della Fondazione, di concerto con il Direttore scientifico e con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Scientifico Internazionale.

5. Il Direttore Generale redige i bilanci e i relativi atti, sentito il Direttore Scientifico, può essere supportato da un responsabile di amministrazione di sua nomina per le attività gestionali.
6. Predisporre d'intesa con il Direttore Scientifico, la documentazione informativa destinata ai sostenitori della Fondazione e volta ad illustrare la destinazione e l'impiego dei contributi dagli stessi erogati.
7. Approva l'indizione delle procedure per l'aggiudicazione di servizi, lavori e forniture.

#### **Art. 12 - Gratuità di cariche**

1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente, consigliere di amministrazione e componente del Consiglio scientifico internazionale di norma sono gratuite. Possono essere previsti dei compensi qualora le attività, ovvero l'assunzione di incarichi per specifiche azioni di durata temporanea, prevedano un impegno significativo a tempo pieno. Possono essere previste forme di corresponsione di gettoni di presenza per le riunioni nella misura stabilita dal C.d.A. ed il rimborso anche in termini forfettari delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio.

#### **Art. 13 - Direttore Scientifico**

1. Il Direttore Scientifico è nominato dal C.d.A. dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. Il Direttore Scientifico definisce e sovrintende l'andamento delle attività scientifiche della Fondazione.
3. Il Direttore scientifico sarà coadiuvato nella sua attività da un Comitato scientifico ove necessario nominato su sua proposta dal C.d.A..
4. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Scientifico Internazionale e può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del C.d.A..
5. Il Direttore Scientifico, sentito il parere del Consiglio scientifico internazionale, propone al C.d.A. i temi di ricerca da inserire nell'ambito del Piano di Sviluppo della Fondazione. Presenta al Consiglio scientifico internazionale ed al C.d.A. una relazione annuale sull'attività scientifica svolta, sui risultati conseguiti dalla stessa e su quelli attesi per i successivi tre anni.
6. Il Direttore Scientifico può ricevere un compenso la cui entità viene concordata con il Presidente e il Direttore generale e ratificata dal C.d.A. qualora le attività prevedano un impegno a tempo pieno. Possono essere previste forme di corresponsione di gettoni di presenza per le riunioni nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed il rimborso anche in termini forfettari delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio.

#### **Art. 14 – Consiglio Scientifico Internazionale**

1. Il Consiglio Scientifico Internazionale ha funzione consultiva generale in ordine all'attività di ricerca scientifica della Fondazione. I membri del Consiglio Scientifico eleggeranno nel loro seno un Presidente ed un Vice-presidente. Sulla base della relazione predisposta dal Direttore Scientifico (DS), verifica annualmente l'attività scientifica svolta dalla Fondazione e può proporre al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e al Direttore Scientifico ipotesi di modifica delle iniziative in corso e del Piano di sviluppo della Fondazione. Al fine di esprimere la propria valutazione sull'attività scientifica svolta dalla Fondazione, il Consiglio scientifico internazionale può chiedere al Direttore Scientifico la documentazione concernente le diverse iniziative di ricerca in corso di attuazione o da intraprendere.

2. Il Consiglio Scientifico Internazionale è composto da un numero di membri da tre a undici e con carica di durata triennale rinnovabile, da esperti di chiara fama provenienti da vari Paesi europei ed extraeuropei, nominati dal Presidente della Fondazione su conforme parere del C.d.A..

3. Le modalità di azione ed in particolare le procedure di riunione del Consiglio Scientifico Internazionale, anche con il ricorso a strumenti informatici e telematici, sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento.



## **Art. 15 – Risultati delle ricerche**

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione con altri avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione e previo assenso dell'altra parte.

Qualora esponenti della Fondazione o terzi che collaborano con essa intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto, esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenuti a citare la Fondazione nell'ambito in cui è stato svolto il lavoro di ricerca.

Anche in caso di collaborazione con terzi per le finalità della Fondazione, la stessa ricercherà soluzioni che consentano per quanto possibile a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quanto altro scaturisca dalle attività svolte.

## **Art. 16 - Diritti patrimoniali e proprietà intellettuale**

1. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca o di ogni altra attività appartengono alla Fondazione, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto le attività, ai quali verrà conosciuto un equo premio deliberato attraverso un apposito regolamento da parte del C.d.A. La destinazione dei risultati patrimoniali e la tutela degli interessi di chi ha partecipato alla realizzazione di quanto prodotto si attueranno tenendo anche conto della normativa vigente in materia. L'eventuale brevettazione, o analoga forma di tutela, dei risultati conseguiti in comune con altri soggetti od altri enti sarà oggetto di specifico accordo tra le Parti, previamente sottoposto per quanto riguarda la Fondazione all'approvazione del C.d.A. su proposta del Direttore Generale e del Direttore Scientifico; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale o diversa dei risultati.

## **Art. 17 – Collegio dei Revisori**

1. La fondazione si avvale di un Collegio dei Revisori, costituito da tre revisori legali dei conti effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti. Il Collegio rimane in carica tre anni e i membri possono essere rieletti.

## **Art. 18 – Funzioni del collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sulla regolarità dell'attività amministrativa e sulla contabilità della Fondazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. I componenti del Collegio possono assistere alle adunanze del C.d.A. e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo sull'attività degli altri organi della Fondazione e sulla documentazione ad essa relativa.

## **Art. 19 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'approvazione del bilancio avviene, di norma, entro il mese di aprile dell'anno successivo.

3. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Art. 19 – Scioglimento**

1. La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità.
2. I beni che restano dopo eseguita la liquidazione saranno devoluti in conformità a quanto deliberato dal C.d.A. e, comunque, ad Enti o ad Organizzazioni senza scopo di lucro che perseguano scopi analoghi a quelli già perseguiti dalla Fondazione.
3. In ogni caso di estinzione della Fondazione, il C.d.A. nomina un liquidatore, che potrà essere scelto fra i suoi membri. La delibera è adottata con il voto favorevole di tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20 – Norme Finali**

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni.

In Originale Firmato: Gennaro Rocco - Pietro Masi - Roberto Moccaldi - Roberto Volpe - Federico Spandonaro - Rosaria Alvaro - Giovanni Egidio Conte - Giuseppina Vitolo teste - Enrica Leonardi teste - Mercurio Paolo Dragonetti notaio

